



Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



Normativa

- 3 Contributi per la promozione delle attività all'estero dei Consorzi
- 3 Finanziamenti agevolati per il terremoto garantiti
- 4 Modifiche ai principi contabili internazionali relativi alla voce Strumenti finanziari
- 4 Modifiche a vari principi contabili internazionali
- 5 Omologati nuovi principi contabili internazionali

Prassi

- 6 770/2013 Semplificato: modello e istruzioni
- 6 Causale contributo per i consulenti del lavoro
- 6 Codici tributo recupero del credito imposta Regione Friuli Venezia Giulia
- 6 Codice tributo per i contrassegni dei tabacchi
- 6 Nuovo modello 770/2013 Ordinario con le istruzioni
- 6 La revisione degli studi
- 6 L'applicazione del redditometro
- 7 Nuovo modello 730/2013 e relative istruzioni
- 7 La registrazione del verbale di apertura delle cassette di sicurezza
- 7 La società cooperativa sociale onlus e l'attività commerciale
- 8 I cambi del mese di dicembre 2012 per il Tuir
- 8 Dichiarazione Iva 74 bis/2013
- 8 Modelli dichiarazione Iva/2013 e relative istruzioni
- 8 Le istruzioni per la comunicazione annuale dati Iva
- 8 Imprenditori agricoli e coltivatori diretti alle prese con la dichiarazione Imu
- 8 La domanda per la sospensione delle richieste di pagamento di Equitalia
- 9 Accordo tra tributaristi e Agenzia
- 9 Partecipazioni in società non residenti
- 9 Codice tributo Monopoli
- 9 La comunicazione delle operazioni Iva superiori o pari a 3.600 euro
- 10 Accordo tra Agenzia Entrate e Federazione Italiana Pallacanestro
- 10 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

- 11 La *governance* della S.p.A.
- 11 Il cumulo fra tariffa incentivante e detassazione ambientale



NORMATIVA

Contributi per la promozione delle attività all'estero dei Consorzi

Sono stati individuati i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione. I Consorzi sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate.

Definiti, altresì, termini e modalità di presentazione della domanda

Ministero dello Sviluppo economico decreto 22/11/12 e avviso di pubblicazione del Decreto Direttoriale 11/01/13 (G.U. n.17 del 2/01/13)

I requisiti - I Consorzi dovranno possedere i seguenti requisiti in modo continuativo dalla data di domanda e fino all'erogazione del contributo:

- consorzi costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e ss. Codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare imprese del settore commerciale.
- ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscono dei contributi pubblici;
- consorzi che hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere;
- consorzi che hanno uno statuto in cui risulti espressamente indicato il divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, anche in caso di scioglimento del Consorzio o della Società consortile o cooperativa;
- consorzi che hanno un fondo consortile interamente sottoscritto, versato almeno per il 25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a 1.250,00 euro e non superiori al 20% del fondo stesso;
- consorzi non in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali.

Le iniziative finanziabili - il progetto di internazionalizzazione deve prevedere specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. L'iniziativa deve coinvolgere, in tutte le sue fasi, almeno 5 PMI consorziate provenienti da almeno 3 diverse regioni italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera.

Importo e modalità - la spesa ammissibile è di importo non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 400.000,00 euro. L'agevolazione, concessa a fondo perduto, non potrà superare il 50% delle spese sostenute ritenute ammissibili.

Iniziative agevolabili- Sono agevolabili le seguenti iniziative (le spese ammissibili e non ammissibili sono indicate in dettaglio nel decreto direttoriale):

- partecipazioni a fiere e saloni internazionali;
- eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- show-room temporanei;
- *incoming* di operatori esteri;
- incontri bilaterali fra operatori;
- *workshop* e/o seminari in Italia con operatori esteri e all'estero
- azioni di comunicazione sul mercato estero;
- attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione;
- realizzazione e registrazione del marchio consortile.

La domanda - i termini di presentazione vanno dal 22 gennaio al 15 marzo 2013.

Finanziamenti agevolati per il terremoto garantiti

È concessa la garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati, ai sensi dell'art.3-bis, co.1 del D.L. n.95/12, dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dal sisma del 2012, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.

Ministero dell'economia e delle Finanze, decreto 5/12/12



I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dal sisma, potevano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

I finanziamenti della C.D.P. hanno ora la garanzia dello Stato, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, la quale opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti Spa e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi.

A seguito dell'intervento della garanzia lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Modifiche ai principi contabili internazionali relativi alla voce Strumenti finanziari

Pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 360 del 29 dicembre 2012 il Regolamento (UE) 1256/2012, che modifica l'IFRS 7 e lo IAS 32

Oic sul sito internet dal 31/01/13
[Regolamento UE 1256.2012](#)

- **Modifiche all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Compensazione di attività e passività finanziarie:** vi è l'obbligo di fornire informazioni quantitative aggiuntive per una migliore comparazione e riconciliazione delle informazioni derivanti dall'applicazione degli IFRS e quelle derivanti dall'applicazione dei GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) statunitensi. La modifica si applica a partire da partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario.
- **Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio — Compensazione di attività e passività finanziarie:** vengono richiesti orientamenti aggiuntivi per ridurre incongruenze nell'applicazione pratica del Principio. Le modifiche allo IAS 32 "*Compensazione di attività e passività finanziarie*" si applicano a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2013 o in data successiva. Le altre modifiche allo IAS 32 si applicano, al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o in data successiva.

Modifiche a vari principi contabili internazionali

Pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 360 del 29 dicembre 2012 il Regolamento (UE) 1255/2012, con cui sono state adottate modifiche ai principi contabili

Oic sul sito internet dal 31/01/13
[Regolamento UE 1255.2012](#)

Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo- utilizzatori – è stata introdotta una nuova eccezione all'ambito di applicazione dell'IFRS 1: le entità che sono state soggette a grave iperinflazione sono autorizzate ad utilizzare il *fair value* come sostituto del costo delle loro attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS.

Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti- è stata prevista un'eccezione al principio di valutazione nello IAS 12 sotto forma di una presunzione relativa in base a cui il valore contabile dell'investimento immobiliare valutato in base al modello del *fair value* sarebbe recuperato attraverso la vendita e un'entità sarebbe tenuta a ricorrere all'aliquota fiscale applicabile alla vendita dell'attività sottostante.

Decorrenza delle modifiche allo IFRS 1 e allo IAS 12 – le modifiche si applicano a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci alla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente.

Adozione dell'IFRS 13 Valutazione del fair value – il principio stabilisce un unico quadro IFRS per la valutazione del *fair value* e fornisce una guida completa su come valutare il *fair value* di attività e passività finanziarie e non finanziarie. L'IFRS 13 si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni al *fair value* o richiede informazioni integrative sulle valutazioni del *fair value*.

Adozione dell'IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto - il principio fornisce orientamenti sulla rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività e sulla valutazione iniziale e successiva dell'attività derivante da un'operazione di sbancamento, al fine di ridurre le differenze pratiche nel modo in cui le entità contabilizzano i costi sostenuti nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto.

Decorrenza IFRS 13 e IFRIC 20 – si applicano al più tardi, a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2013 o in data successiva.

**Omologati nuovi principi contabili internazionali**

È stato pubblicato in G.U. dell'Unione europea L 360 del 29 dicembre 2012 il Regolamento (UE) 1254/2012, con cui sono stati omologati nuovi principi contabili

Oic sul sito internet
dal 31/01/13
[Regolamento UE
1254.2012](#)

IFRS 10 Bilancio consolidato - fornisce un unico modello per il bilancio consolidato che prevede il controllo come base per il consolidamento di tutti i tipi di entità. L'IFRS 10 sostituisce lo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* e l'Interpretazione SIC 12 – *Società a destinazione specifica (società veicolo)*.

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto - stabilisce i principi di rendicontazione contabile per le entità che sono parti di accordi a controllo congiunto e sostituisce lo IAS 31 *Partecipazioni in joint venture* e la SIC-13 *Entità a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo*.

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità - combina, rafforza e sostituisce gli obblighi di informativa per le controllate, gli accordi per un controllo congiunto, le società collegate e le entità strutturate non consolidate.

IAS 27 e IAS 28 - lo IASB ha emanato anche lo IAS 27 (**Bilancio separato**) modificato e lo IAS 28 (**Partecipazioni in società collegate e joint venture**) anch'esso modificato.

Decorrenza – i nuovi principi contabili si applicano a partire, al più tardi, dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o in data successiva.



PRASSI

<p>770/2013 Semplificato: modello e istruzioni</p> <p>È stato approvato il modello 770/2013 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2012 soggetti a ritenuta alla fonte, i dati previdenziali e assistenziali INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2012 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.5268 del 15/01/13, sul sito internet dal 17/01/13</i></p>
<p>Causale contributo per i consulenti del lavoro</p> <p>È stata istituita la causale "TE00" denominato "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di TERAMO" per il versamento dei contributi associativi dovuti dagli iscritti al Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Teramo, che hanno aderito alla convenzione del 17/02/11 tra l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.4 del 25/01/13</i></p>
<p>Codici tributo recupero del credito imposta Regione Friuli Venezia Giulia</p> <p>Il versamento per la restituzione del contributo potrà avvenire utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• "3722" denominato "Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge";• "3723" denominato "Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010, sanzione - controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge"	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 5 del 25/01/13</i></p>
<p>Codice tributo per i contrassegni dei tabacchi</p> <p>E' stato istituito il codice tributo "2856" denominato "Proventi derivanti dalla fornitura di tasselli fiscali ai produttori esteri e nazionali di tabacchi lavorati" per versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 3 del 24/01/13</i></p>
<p>Nuovo modello 770/2013 Ordinario con le istruzioni</p> <p>È stato approvato il modello 770/2013 Ordinario, con le relative istruzioni. Il modello deve essere utilizzato per dichiarare, per il 2012, le imposte sostitutive e le ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al modello 770/2013 Semplificato.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.70 del 15/01/13, sul sito internet dal 17/01/13</i></p>
<p>La revisione degli studi</p> <p>E' stata definita l'agenda dei 69 studi e delle relative attività economiche da assoggettare a revisione. Si tratta di 21 studi relativi al settore delle manifatture, 21 a quello dei servizi, 6 alle attività professionali e 21 al settore del commercio.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.11788 del 29/01/13</i></p>
<p>L'applicazione del redditometro</p> <p>Il nuovo redditometro non si applicherà ai pensionati, titolari della sola pensione. Il nuovo strumento di accertamento non prenderà, inoltre, in considerazione le posizioni con scostamenti inferiori a 12.000 euro.</p> <p>Ogni anno saranno 35.000 i controlli che l'Agenzia delle Entrate effettuerà utilizzando il redditometro.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato del 20/01/13</i></p>



<p>Nuovo modello 730/2013 e relative istruzioni</p> <p>È stato approvato il modello 730/2013, con le relative istruzioni, per la dichiarazione semplificata Irpef che i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dovranno presentare nel 2013, per i redditi prodotti nel 2012. Approvati, altresì, i modelli:</p> <ul style="list-style-type: none">• 730-1 - per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef;• 730-2 - per la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;• 730-3 - relativo al prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;• 730-4 e 730-4 integrativo - concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta; <p>bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore 5269 del 15/01/13, sul sito internet dal 17/01/13</i></p>
<p>La registrazione del verbale di apertura delle cassette di sicurezza</p> <p>Gli effetti giuridici dell'inventario del contenuto delle cassette di sicurezza, redatto, dopo la morte del concessionario, dal notaio o dal funzionario dell'amministrazione fiscale, allo scopo di determinare esattamente l'attivo ereditario rilevano nell'ambito di un procedimento finalizzato alla corretta applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.</p> <p>Conseguentemente trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 5 della tabella allegata al TUR e, quindi, per il verbale <i>de quo</i> non vi è obbligo di chiedere la registrazione.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 2 del 24/01/13</i></p>
<p>La finalità dell'inventario - Il verbale redatto in caso di apertura di una cassetta di sicurezza è finalizzato a garantire una esigenza fiscale consistente nella certificazione dell'esatta individuazione delle cose mobili o dei valori contenuti nella cassetta, al fine di determinare l'attivo ereditario appartenente al <i>de cuius</i> e, quindi, l'applicazione su di esso dell'imposta sulle successioni e donazioni.</p> <p>L'inventario come atto pubblico - nella redazione dell'inventario il notaio agisce in qualità di "pubblico documentatore"; il funzionario dell'amministrazione finanziaria agisce in qualità di pubblico ufficiale. Ciò conferisce all'inventario la natura e l'efficacia di atto pubblico capace di attribuire ai fatti documentati una presunzione di fedeltà ed esattezza fino a querela di falso.</p> <p>La registrazione degli atti pubblici - ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, è dovuta l'imposta in misura fissa per gli "atti pubblici e scritture private autenticate". Lo stesso articolo 11 della tariffa esclude dall'obbligo di registrazione in termine fisso, tra gli altri, gli atti di cui all'art. 5, della tabella allegata al TUR. che include negli "atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione..." quelli " ... formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute ...".</p> <p>La circostanza che detti siano redatti con la forma pubblica non comporta comunque l'obbligo della registrazione; diversa è l'ipotesi in cui si intende registrare volontariamente ai sensi dell'articolo 7 del TUR., l'atto di cui trattasi; in questo caso è dovuta l'imposta di registro in misura fissa.</p>	
<p>La società cooperativa sociale onlus e l'attività commerciale</p> <p>Chiarimenti sulla possibilità per una cooperativa sociale ONLUS di ottenere l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche.</p>	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n.6580 del 15/01/13</i></p>
<p>La normativa di riferimento - Il co. 2 dell'art. 28 del d.lgs. n. 114/1998, il quale dispone che "l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative". In base a tale disposto, è stato ritenuto che le società cooperative possono legittimamente svolgere attività di commercio su aree pubbliche e che l'esercizio di un'impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell'impresa cooperativa .</p> <p>L'esercizio dell'attività commerciale e i requisiti delle Onlus - l'esercizio dell'attività commerciale può, tuttavia, in taluni casi, precludere la classificazione di una società cooperativa tra i soggetti Onlus o tra le cooperativa sociali o che consentono alla stessa di fruire del regime fiscale riservato alle cooperative a mutualità prevalente. Infatti, una</p>	



cooperativa Onlus non deve perseguire un “lucro soggettivo” (profitto), ma solo ed esclusivamente un “lucro oggettivo” (equilibrio di bilancio). L’attività commerciale che persegua un fine diverso dall’equilibrio di bilancio deve considerarsi contraria allo scopo di mutualità prevalente e quindi contro legge.

Il parere del MISE – Il rispetto dei requisiti previsti per tali enti può sussistere anche qualora essi svolgano un’attività commerciale, anche in considerazione di quanto disposto all’art. 1 co. 1 lettera b) della L. n. 381/1991; questa disposizione individua espressamente come cooperative sociali anche quelle che svolgono attività commerciale “... finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

I cambi del mese di dicembre 2012 per il Tuir

Sono state accertate per il mese di Dicembre 2012 le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le alcune valute, rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.

Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 17/01/13

Dichiarazione Iva 74 bis/2013

Sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 74-bis per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa.

Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore 5272 del 15/01/13, sul sito internet dal 16/01/13

Modelli dichiarazione Iva/2013 e relative istruzioni

Sono stati approvati per le dichiarazioni IVA relative al 2012, insieme alle relative istruzioni, i modelli:

- IVA/2013;
- IVA BASE/2013;
- IVA 26 LP/2013 - Prospetto delle liquidazioni periodiche, per gli enti o società controllanti di cui all’art. 73, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972.

Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore 5267 del 15/01/13, pubblicato sul sito internet dal 16/01/13

Le istruzioni per la comunicazione annuale dati Iva anno 2012

Sono state approvate le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA limitatamente alle sole istruzioni che, in considerazione dell’adeguamento alla vigente normativa, sostituiscono quelle approvate, unitamente al predetto modello, con provvedimento del 17 gennaio 2011. Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010.

Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.5271 del 15/01/13, sul sito internet dal 16/01/13

Imprenditori agricoli e coltivatori diretti alle prese con la dichiarazione Imu

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato ai fini Ici, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) non devono presentare la dichiarazione IMU. L’obbligo scatta solo nel caso in cui devono essere comunicate delle variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate. Non è considerata variazione, ai fini dell’obbligo di presentazione, il diverso moltiplicatore applicato ai fini Imu rispetto a quello applicato per l’ICI.

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Finanze, risoluzione n.2 del 18/01/13

La domanda per la sospensione delle richieste di pagamento di Equitalia

È ora possibile ottenere la sospensione della riscossione presentando, nei casi previsti dalla legge di stabilità, direttamente ad Equitalia la domanda

Equitalia, sul sito da gennaio 2013
[Dich. Equitalia Nord](#)
[Dich. Equitalia Centro](#)
[Dich. Equitalia Sud](#)



Le possibilità di sospensione della riscossione – Oltre alla sospensione amministrativa e giudiziale, l'art. 1, commi da 530 a 544, L. n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013), ha previsto la possibilità, in alcune ipotesi tassative, di richiedere la sospensione della riscossione direttamente all'agente della riscossione.

- **sospensione amministrativa** – è richiesta direttamente all'ente creditore delle somme riscosse, ovvero è disposta d'ufficio;
- **sospensione giudiziale** – è concessa dal giudice su richiesta del contribuente in presenza di *fumus boni iuris* e grave e irreparabile danno;
- **sospensione concessa da Equitalia** – è possibile nei casi previsti dai commi da 530 a 544, art. 1 Legge di stabilità 2013.

Accordo tra tributaristi e Agenzia

Per incentivare l'utilizzo dei servizi telematici è stata sottoscritta un'intesa fra l'Agenzia, le Associazioni dei tributaristi Ancit, Ancot, Int, Lapet e la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai), secondo la quale l'Agenzia fornisce, entro un massimo di 10 giorni lavorativi, risposta alle richieste inviate all'indirizzo di Pec e a quelle di riesame in autotutela pervenute tramite Civis, in modo da ridurre l'afflusso degli intermediari presso gli uffici e razionalizzare i costi degli adempimenti fiscali.

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 31/01/13

Partecipazioni in società non residenti

Forniti chiarimenti in merito alle partecipazioni in società estere ai fini delle imposte sui redditi, nonché dell'imposta di successione e donazione.

Direzione Regionale della Lombardia, consulenza giuridica, sul sito internet AIDC

Gli utili delle controllate non residenti white list - In assenza di risposta favorevole ad un'istanza di interpello ex art.167, comma 8-ter del Tuir, il reddito conseguito dalle partecipate estere non *black list*:

- è da assoggettare a tassazione per trasparenza in capo alla società controllante residente;
- gli utili derivanti da detto reddito, all'atto della distribuzione, non devono concorrere alla formazione del reddito imponibile di detta società.

Al contrario, la distribuzione di utili provenienti da riserve formatesi con redditi non assoggettati a tassazione per trasparenza genera materia imponibile in capo alla controllante residente concorrendo alla formazione del proprio reddito nella misura del 5% e alle condizioni previste in dal comma 3 dell'articolo 89 Tuir, salva l'ipotesi in cui provengano da uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

Il trasferimento di quote di società estere - le regole da considerare nel caso di trasferimento di partecipazioni in società non residenti ai fini dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione sono le seguenti:

- per le quote di società di persone estere sarà sufficiente che gli aventi causa proseguano per 5 anni l'attività d'impresa precedentemente svolta dal donante o dal *de cuius*;
- per le quote di società di capitali estere, sarà necessario l'acquisizione o l'integrazione del controllo, oltre all'impegno di mantenimento dello stesso per il periodo quinquennale.

Codice tributo Monopoli

Per il versamento delle somme dovute a titolo di pene pecuniarie disciplinari di cui all'art. 35 della L. n. 1293/1957 è stato istituito il codice tributo "2855" denominato "Pene pecuniarie disciplinari – art. 35, legge n. 1293/1957, e successive modificazioni".

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 6 del 30/01/13

Comunicazione operazioni Iva superiori o pari a 3.600 euro – proroga ai gestori

Prorogato al 3 luglio 2013 il termine di comunicazione delle operazioni Iva superiori o pari a 3.600 euro effettuate con moneta elettronica nel 2011, fissato per il 30 aprile 2012 e già prorogato al 31 gennaio 2013.

Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore del 31 gennaio 2013



<p>Accordo tra Agenzia Entrate e Federazione Italiana Pallacanestro</p> <p>Protocollo di intesa per lo scambio delle informazioni fra l’Agenzia delle Entrate e FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) per verificare l’equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche di basket e l’acquisizione di ulteriori dati utili alle attività di controllo sulla stabilità delle stesse società e sul rispetto degli obblighi fiscali.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 31/01/13</i></p>
<p>Novità dal sito dell’Agenzia delle Entrate</p> <ul style="list-style-type: none">• Software per la trasmissione telematica della comunicazione relativa al regime del consolidato nazionale nell'ambito delle società di capitali• Software COMIRAP per la trasmissione della comunicazione per l'opzione regime di tassazione Irap• Software di compilazione per la trasmissione telematica della comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali da inviare telematicamente.• Software di compilazione per la trasmissione dell’istanza mediante la quale le associazioni senza fini di lucro, operanti per la realizzazione o partecipanti a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale richiedono l’inserimento tra i soggetti beneficiari delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 185, L. n. 296/2006.• Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2013 relativa al 2012.• Aggiornamento procedura di controllo dei modelli F24• Aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo• Aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo• Aggiornamento software di controllo per le comunicazioni di assicurazioni, gestori utenze, ordini, strutture sanitarie e società di calcio• Aggiornamento degli archivi del software di controllo per banche, poste e agenti della riscossione• Nuova guida: Il regime Iva "per cassa"• Aggiornamento degli archivi del software per la procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione• Studi di settore – Aggiornamento delle informazioni sull’elenco degli osservatori regionali• Aggiornamento della procedura di controllo per l’istanza di rimborso Irap• Aggiornamento del software della procedura di controllo per Dichiarazione mod. IVA base e mod. IVA ordinario 2013• Software per la compilazione della dichiarazione modello Iva 2013 e della dichiarazione modello Iva Base 2013 da presentare in via autonoma.• Aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo	<p><i>Agenzia delle Entrate, sul sito internet dal 16 al 31 gennaio 2013</i></p>



DOTTRINA

La governance della Spa

I tre sistemi di Governance della S.p.A. messi a confronto per una scelta consapevole del modello più adatto alle specifiche esigenze. Sono state evidenziate le principali caratteristiche e criticità dei modelli tradizionale, dualistico e monistico.

[Fondazione Telos, pubblicazione del gennaio 2013](#)

Le criticità riscontrate - una delle principali criticità riscontrate nei modelli dualistico e monistico deriva dalla compresenza, nello stesso organo, di funzioni di amministrazione e controllo; ciò potrebbe avere riflessi negativi sull'efficacia e l'efficienza dei controlli.

Il modello dualistico - parte della dottrina ha rilevato che il consiglio di sorveglianza non sembra garantire un controllo più "indipendente" di quello sinora svolto dal collegio sindacale. Il problema della minor neutralità del consiglio di sorveglianza rispetto al collegio sindacale e dell'assenza di specifici requisiti di professionalità o indipendenza, potrebbero risolversi stabilendo nello statuto i requisiti di professionalità, cause di ineleggibilità o di decadenza ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina civilistica.

Il modello monistico - anche in questo modello il rischio di una minore imparzialità nell'espletamento della funzione di controllo, dovuta ai meccanismi di nomina sottostanti, potrebbe essere attenuato da ulteriori previsioni statutarie che aumentino l'indipendenza dei membri del comitato per il controllo sulla gestione, seppur facenti parte del consiglio di gestione.

Il cumulo fra tariffa incentivante e detassazione ambientale

Una lettera del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti sulla possibilità e sui limiti del cumulo della tariffa incentivante con la detassazione ambientale (c.d. Tremonti ambiente).

Assonime, comunicazione sul sito internet dal 23 gennaio 2013

L'opportunità di evitare il cumulo - circa la cumulabilità della tariffa incentivante con la detassazione ambientale, secondo quanto previsto dai diversi conti energia "si è sempre tenuta presente l'opportunità di evitare che sullo stesso investimento si concentrassero più benefici pubblici, atteso che la tariffa fotovoltaica già remunera i costi di investimento e di esercizio";

- **Il 2° conto energia** - l'art.19 del D.M. 5 luglio 2012 ha chiarito che la detassazione ambientale è cumulabile con la tariffa incentivante entro il limite del 20% del costo dell'investimento;
- **Il 3° conto energia** - elenca in modo tassativo i benefici e i contributi con i quali la tariffa fotovoltaica è cumulabile. Non rientrando la detassazione tra i benefici espressamente elencati, la stessa si ritiene non cumulabile;
- **Il 4° e il 5° conto energia** - è esclusa la possibilità di cumulo con la Tremonti ambiente in quanto l'art. 26, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 28/2011, avrebbe consentito il cumulo solo a decorrere dal 2013. Nel frattempo, l'art. 23, commi 7 e 11 del D.L. n.83/12 han abrogato la Tremonti ambiente a decorrere dal 26 giugno 2012.